

COMUNE DI VOGHIERA

COMUNE DI VOGHIERA Provincia di Ferrara e_m110 CVGFEOO PROTOCOLLO GENERALE			
			N.
30 APR. 2015			2963
Anno	Tit.	Cl.	Fasc.
Servizio	RPA		p.c.

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 14 del 29.04.2015

Oggetto: Parere sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011.

Ricevuto in data 23.04.2015 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriverne in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- ✓ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione della Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)” con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione “Il riaccertamento straordinario dei residui”.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole determinate di riaccertamento a cura dei responsabili di spesa e di entrata e correlate tabelle di analisi

L’organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2014 che sarà approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.04.2015 come da relazione presentata dal sottoscritto Revisore dei Conti con verbale n. 12 del 10/04/2015, emerge un risultato di amministrazione così composto:

	2014
Risultato di amministrazione (+/-)	941.265,52
di cui:	
a) Vincolato	402.232,77
b) Per spese in conto capitale	149.901,66
c) Per fondo ammortamento	
d) Per fondo svalutazione crediti	
e) Non vincolato (+/-) *	389.131,09

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un’obbligazione giuridicamente perfezionata:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/14	941.265,52
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	6.285,78
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	271.454,99
NUOVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1.206.434,73

L’organo di revisione ha verificato che è stato cancellato un solo residuo attivo per € 6.285,78 e precisamente:

Tit. IV – Cap. Peg 799 “Contributo dalla Regione per interventi ERP” il contributo era destinato dalla Regione Emilia Romagna ad ACER per interventi sugli alloggi ERP del Comune di Voghiera. Acer, con nota

del 13.04.2015, ha trasmesso la deliberazione della Regione con cui il contributo veniva ridotto per economie sui lavori. Eliminato il corrispondente residuo passivo per il trasferimento dei fondi ad ACER;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo la seguente tecnica di campionamento :

Visto Il Prospetto B), allegato alla proposta di delibera, che elenca i residui passivi eliminati definitivamente per € 271.454,99 con le seguenti specifiche:

- residui passivi di parte corrente finanziati con entrate proprie destinati all'incremento dell'avanzo libero per € 37.527,10;
- residui passivi di parte corrente finanziati con entrate proprie e per € 107,29 con entrate vincolate (codice della strada) destinati, per le motivazioni riepilogate nell'allegato, all'avanzo vincolato per € 41.975,01;
- residui passivi di parte capitale confluiti; per € 185.595,10 all'avanzo vincolato (per il finanziamento degli interventi a cui erano stati destinati ai sensi art. 183 del D.LGS. 267/2000), per € 72,00 al fondo per spese in conto capitale (economia sull'intervento finanziato); € 6.285,78 eliminati, come sopra esposto, a fronte della minor entrata;

Dopo aver verificato che tutti residui passivi eliminati della parte capitale, ad eccezione dell'importo corrispondente alla minor entrata, sono confluiti nell'avanzo vincolato e nel fondo per le spese in conto capitale, ha provveduto ad esaminare n. 5 residui scelti caso per ogni tipo di specifica;

Dalla verifica effettuata emerge la corretta applicazione dei principi contabili.

Il risultato di amministrazione così rideterminato deve essere ulteriormente verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi confermati con il riaccertamento ed iscritti in bilancio sono totalmente esigibili in quanto:

- tutti i servizi sono introitati in via anticipata e pertanto non determinano residui, ad eccezione del trasporto scolastico e dell'utilizzo della palestra; residui che alla data attuale sono stati interamente introitati, gli unici residui attivi ancora iscritti, oltre all'addizionale IRPEF, sono crediti nei confronti di società partecipate in fase di liquidazione;

L'Amministrazione non ha iscritti in bilancio ruoli coattivi, considerati residui attivi di dubbia o difficile esigibilità, con l'approvazione dei rendiconti di gestione per motivi prudenziali e in applicazione dei principi contabili del D.LGS. 267/2000, sono stati stralciati dal bilancio ed iscritti nel patrimonio;

A seguito della suddetta analisi non si può che concordare con l'amministrazione che non si rende necessario l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Nel bilancio di previsione 2015 si è calcolato, il fondo per crediti di dubbia esigibilità per il servizio di trasporto scolastico e in via extracontabile per i previsti introiti per ICI (sempre introitati per cassa con l'iscrizione dei ruoli coattivi nel patrimonio) applicando la media ponderata sugli introiti in c/competenza e in c/residui degli ultimi 5 anni- Come sopra esposto i residui dei suddetti servizi riaccertati nel 2014 alla data attuale sono interamente introitati;

1.2- calcolo dell'accantonamento per rischi di soccombenza

Tenuto conto che il punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h), prevede che: «In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.»

L'organo di revisione prende atto che:

- l'Ente non ha attualmente alcun contenzioso in atto;

1.3- Il calcolo della quota accantonata per spese legali

Il Comune non ha incarichi legali in corso,

L'ultimo contenzioso è stato definito nell'anno 2014, per cui si è in attesa della parcella dell'avvocato il cui importo è già stato concordato per l'attività svolta con il Capo ufficio tecnico, l'importo dovuto risulta notevolmente inferiore all'importo impegnato,

1.4- Il calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato

Tenuto conto che anche il principio contabile 4/2, punto 5.2. lettera i) prevede che:

«le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ...". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile».

L'organo di revisione prende atto che l'importo accantonato a tal fine nel risultato di amministrazione tra l'avanzo vincolato, è congruo con l'importo maturato al 31/12/2014.

2 - DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato»

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

- A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad €0,00;
- B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad €157.181,53;
- C) i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato (ammontano ad €0,00;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo la seguente tecnica di campionamento dei residui attivi reimputati.

Ha esaminato n. 5 residui di parte corrente e n. 5 di parte capitale ;

Dalla verifica effettuata è emerso la corretta applicazione dei principi contabili;

L'organo di revisione prende atto che come previsto dal principio 4/2, punto 5.2, con riferimento alla premialità del personale anno 2014 liquidato nell'anno 2015, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non sono stati pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio 2015 mediante FPV.

L'organo prende atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV.

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (-)	€	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+)	€	157.181,53
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (+)	€	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€	157.181,53

Il FPV 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2015/2017. Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente.

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Entrate accertate reimputate al 2015
 Entrate accertate reimputate al 2016
 Entrate accertate reimputate al 2017
 Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
€ 84.005,54	€ 73.175,99
€ 84.005,54	€ 73.175,99

Impegni reimputati al 2015
 Impegni reimputati al 2016
 Impegni reimputati al 2017
 Impegni reimputati agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

€ 84.005,54	€ 73.175,99
€ 84.005,54	€ 73.175,99

3- CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2015 che si riassume come segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		€	941.265,52
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	€	6.285,78
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)	€	271.454,99
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	€	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	€	157.181,53
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	(+)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2)	(-)	€	157.181,53
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) -(d) + (e) + (f) -(g)		€	1.206.434,73

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	
fondo accantonamento contenzioso	
fondo accantonamento spese legali	
fondo accantonamento indennità fine mandato	
Totale parte accantonata (i)	€ -
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 347.814,70
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 6.716,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 275.271,28
Altri vincoli da specificare di	
Totale parte vincolata (l)	€ 629.802,88
Totale parte destinata agli investimenti (m)	€ 149.973,66
Totale parte disponibile (n) = (h) - (i) - (l) - (m)	€ 426.658,19
Se (n) è negativo, occorre indicare le modalità di ripiano	

Si invita l'Ente ad effettuare contestualmente la variazione al Bilancio di Previsione 2015/2017 al fine di rendere coerenti gli stanziamenti con l'esito del riaccertamento straordinario.

L'organo di revisione

TURATTI MARCO

Marco Turatti